

PARCELLE RITO SOCIETARIO
NOTE ESPLICATIVE

Gli schemi di parcella sono stati elaborati in forma “sintetica”, tenuto conto dell’esperienza acquisita dal Tribunale di Genova nell’applicazione del c.d. “rito societario” (D.Lgs. 5/2003). Pertanto, invece di sviluppare un dettaglio specifico delle singole attività processuali, si è preferito raggruppare le attività omogenee adottando un moltiplicatore matematico (es: due memorie = euro X per 2).

PRIMA PREMESSA = E’ stata ipotizzata una controversia "documentale" senza assunzione di prove orali o consulenziali, essendo questa la più frequente modalità osservata dal Tribunale, quanto meno nel rilevante contenzioso in tema di “risparmiatori”. Nell’ipotesi di ammissione di attività istruttoria, il numero di udienze sale invece ad un minimo di *tre* (udienza discussione collegiale + udienza assunzione prova + udienza discussione collegiale) con relativi “accessori”, fra cui diritti ed onorari per l’assistenza procuratoria all’incombente istruttorio.

SECONDA PREMESSA = Si è preso a modello un “processo-tipo” con doppio scambio di memorie intermedie secondo la seguente scansione, che comporta la redazione e deposito di *cinque* scritti per parte

Citazione

Comparsa di risposta

memoria replica art. 6

memoria replica art. 7

memoria controreplica art. 7

memoria controreplica art. 7

istanza fissazione udienza

nota delle conclusioni

memoria conclusionale

memoria conclusionale

TERZA PREMESSA = Il c.d. “rito societario”, essendo caratterizzato dalla forte accelerazione dei tempi processuali e dal rigido regime delle preclusioni, impone alle parti un’amplissima *discovery* delle rispettive difese, con conseguente sensibile aumento della “foliazione” degli atti giudiziari. Per questa ragione si è ritenuto ragionevole, in un’ottica prudenziale, indicare una “produzione” globale media di almeno n° 20 fogli protocollo (pari a n° 80 pagine)

*** **

In merito alla tabella dei **DIRITTI**, si precisa quanto segue.

Le voci **23 notifica 1 soggetto** e **24 esame relate** sono state indicate con il moltiplicatore *quattro*, in quanto nel rito societario l'attore notifica direttamente all'avversario, sia le memorie intermedie, sia l'istanza di fissazione udienza. Per la precisione, in caso di liquidazione in favore della parte convenuta, le suddette voci dovranno essere *ridotte di una unità*, in quanto la "nota delle conclusioni" viene semplicemente depositata in Cancelleria senza obbligo di (previa) notificazione diretta all'attore.

Le voci **13 redazione scritti difensivi** e **11 esame scritti avversari** sono state indicate con il moltiplicatore *cinque*, in quanto comprensive anche della "istanza fissazione udienza" e della "nota delle conclusioni", atti che per la loro intrinseca complessità esulano dalla voce tariffaria n° 14 per assurgere al rango di vera e propria "nota e/o deduzione difensiva" ai sensi della voce tariffaria n° 13.

Le voci **31 deposito documenti in cancelleria** e **12 esame documenti avversari** sono state indicate con il moltiplicatore *tre*, in quanto il c.d. "rito societario" ammette la produzione di documenti solo entro la barriera preclusiva rappresentata della notifica dell'istanza di fissazione udienza.

La voce **15 esame provvedimenti monocratici** è stata indicata con il moltiplicatore *due*, in quanto nel c.d. "rito societario" gli unici provvedimenti comunicati dall'Ufficio sono il "decreto presidenziale di nomina del giudice relatore" e il "decreto di fissazione udienza" emesso dal medesimo giudice relatore.

La voce **16 esame ordinanza collegiale** si riferisce all'ordinanza presa dal Collegio all'esito della discussione in camera di consiglio, attraverso il quale il Tribunale conferma o modifica il decreto "istruttorio" del giudice relatore, spesso disponendo il passaggio diretto del fascicolo in decisione.

La voce **80 collazione** è stata indicata con il moltiplicatore *venti* in quanto, pur non essendo raro assistere a cause con elevata "foliazione", una media attendibile permette di indicare per l'intera attività difensiva l'utilizzo di almeno n° 20 fogli uso bollo, pari a n° 80 facciate.

La voce **spese di scritturazione** (rimborso forfettario imponibile) è stata calcolata secondo la vigente delibera CdO Genova 02.05.2002, con la precisazione che il rito societario richiede per ogni atto, oltre all'originale, il deposito in cancelleria di *tre* copie (controparte + ufficio + presidente), da cui un importo globale di Euro 5.60 per ogni facciata di foglio protocollo (2.60 + 1.00 + 1.00 + 1.00).

La voce **spese fascicolazione e corrispondenza** (rimborso forfettario imponibile) è stata indicata in Euro 15.49, in analogia a quanto già riconosciuto nelle tabelle "concordate" in uso presso il Tribunale per i decreti ingiuntivi.

*** **

In merito alla tabella degli **ONORARI** si precisa quanto segue.

Tutte le voci di onorario sono state indicate nel valore tariffario minimo e massimo, con aggiunta della colonna del valore medio per comodità applicativa.

La voce **16 assistenza udienza** è stata indicata con il moltiplicatore *uno*, in quanto nella prassi del c.d. “rito societario” la procedura si chiude nell’ambito dell’udienza finale di discussione della causa, salva l’eventuale ammissione di mezzi istruttori che moltiplicano per *tre* le udienze (udienza discussione collegiale + udienza assunzione prova + udienza discussione collegiale) con relativi “accessori”, fra cui diritti ed onorari per l’assistenza procuratoria all’incombente istruttorio.

La voce **18 redazione memorie** è stata indicata con il moltiplicatore *due*, in quanto la “istanza fissazione udienza” e la “nota delle conclusioni”, pur essendo atti assimilabili allo “scritto difensivo” agli effetti del diritto procuratorio n° 13, non assurgono al rango superiore di “memoria” ai sensi della voce tariffaria n° 18